



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVED. FIRMA DIGITALE (senza IMPEGNO)</i>	
N. atto D-18 / 747	del 08/07/2009
Codice identificativo 563285	

PROPONENTE <i>URBANISTICA</i>

OGGETTO	ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 241/90, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AVENTI AD OGGETTO LE BILANCE DA PESCA UBICATE NELL'AMBITO DELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI PISA.
----------------	--

Istruttoria Procedimento	<i>SENATORE PAOLA</i>
Posizione Organizzativa responsabile	<i>RICOVERI GABRIELE</i>
Dirigente della Direzione	

Oggetto: ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 241/90, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AVENTI AD OGGETTO LE BILANCE DA PESCA UBICATE NELL'AMBITO DELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI PISA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la L.R. n.88/98 con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;

- **Vista** la determinazione D-18 n. 1046 del 29/09/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale viene istituita la Posizione Organizzativa "Ufficio Espropri e Demanio" e conferito al sottoscritto l'incarico di responsabilità della suindicata P.O.;

- **Vista** la nota del Ministero delle Infrastrutture Ramo Trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno del 9 luglio 2008, prot. n. 23774, mediante la quale sono state trasmesse al Comune, per l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti la gestione delle concessioni demaniali marittime nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, le concessioni ricadenti nel Comune di Pisa, località Marina di Pisa, lungo le sponde del Fiume Arno, di cui al punto 05 dell'Elenco della Regione Toscana allegato al D.P.C.M. 21.12.1995;

- **Viste** le concessioni demaniali marittime N. 86/2004, N. 44/2003 e N. 38/2006 del Registro delle concessioni della Capitaneria di Porto di Livorno, relative a tre bilance da pesca, site nel Comune di Pisa, in località Marina di Pisa lungo sponda sinistra del Fiume Arno;

- **Visto** che il progetto definitivo del Porto Turistico di Marina di Pisa, presentato dalla Soc. Borello S.p.A. in data 30 giugno 2006, è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi, convocata in data 3 agosto 2006 e conclusasi con esito favorevole nella riunione del 26 giugno 2007;

- **Vista** la Determinazione n. 809 del 18.09.2007 del Direttore della Direzione Urbanistica del Comune di Pisa che ha dichiarato conclusa favorevolmente la Conferenza dei Servizi relativa all'approvazione del suddetto progetto definitivo del Porto Turistico di Marina di Pisa e finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima, dando atto della conformità del progetto definitivo stesso agli strumenti urbanistici vigenti;

- **Considerato** che la conclusione favorevole dell'iter di approvazione del progetto, avvenuta secondo i disposti del D.P.R. del 2.12.1997 n. 509 "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1995 n. 59" prevede il rilascio della concessione demaniale marittima dell'area interessata dal porto;

- **Considerato** che la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno ha espresso parere favorevole al progetto definitivo del Porto Turistico a condizione che le attuali strutture per le pesca (retoni) debbano essere preservate mantenendone l'originaria tipologia, in quanto elementi rilevanti dal punto di vista storico e paesaggistico, conservandone la loro posizione attuale e provvedendo al loro restauro;

- **Considerato** che il progetto del Porto Turistico di Marina di Pisa interessa anche l'area demaniale marittima assentita con le suddette concessioni N. 86/2004, N. 44/2003 e N. 38/2006 per gli scopi sopra

descritti e che pertanto si è reso necessario avviare il procedimento di revoca ex art. 42 del Codice della Navigazione degli stessi;

- **Viste** le note prot. n. 31237, n. 31231 e n. 31212, del 18.08.2008 con le quali è stato formalmente avviato il procedimento di revoca ex art. 42 del Codice della Navigazione rispettivamente della concessione demaniale marittima n. N. 86/2004, N. 44/2003 e N. 38/2006;

- **Considerato** che non risulta percorribile l'ipotesi di mantenere le attuali concessioni dei retoni interessati dal progetto del porto in capo agli attuali concessionari privati, in quanto le nuove opere da realizzare ed il loro successivo mantenimento presuppongono unicamente la titolarità della concessione da parte del soggetto realizzatore dell'opera;

- **Preso atto** del preminente interesse pubblico alla realizzazione del Porto Turistico di Marina di Pisa e del parere vincolante della Sovrintendenza;

- **Considerato** che il Comune di Pisa ha interesse ad evitare il contenzioso con i concessionari di dette aree in considerazione sia dell'alea tipica del giudizio, sia delle spese legali che potrebbero essere sostenute;

- **Visti** gli artt. 42 e 48 del Codice della Navigazione e l'art. 26 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

- **Visto** l'art. 13 del Regolamento di gestione del Demanio Marittimo del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n°40 del 7 aprile 2003;

- **Visto** l'art. 11 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede tra l'altro che l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;

- **Ritenuto** conseguentemente opportuno procedere alla stipula di un accordo ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, integrativo dei provvedimenti di revoca delle concessioni demaniali marittime sopra citate.

DETERMINA

- **di stipulare** apposito accordo, le cui spese saranno a completo carico della Società "BOCCADARNO PORTO DI PISA S.p.A.", in conformità dello schema che con il presente provvedimento si approva e che si unisce sub. A) per farne parte integrante e sostanziale;

- **di riservarsi** la facoltà, in sede di sottoscrizione dell'atto, di apportare al suddetto schema eventuali necessarie variazioni che non comportino modifiche sostanziali al contenuto della concessione stessa;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Gabriele Ricoveri

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 241/90, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AVENTI AD OGGETTO LE BILANCE DA PESCA UBICATE NELL'AMBITO DELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI PISA.

L'anno duemilanove (2009) e questo dì 8 (otto) del mese di luglio in Pisa, presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pisa, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- il Comune di Pisa, con sede a Pisa in via degli Uffizi n. 1, codice fiscale 00341620508, rappresentato dal Geom. Gabriele Ricoveri, nato a Pisa il 27 novembre 1956 che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Funzionario Responsabile della Posizione Organizzativa Ufficio Espropri e Demanio del Comune di Pisa, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 7 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, nonché dalla Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 29.09.2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in ordine ed applicazione della propria Determinazione n. 747 del 08/07/2009;

- la società "BOCCADARNO PORTO DI PISA S.p.A.", con sede in Pisa, Piazza Francesco Carrara n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 00264240102, rappresentata dal Sig Bottai Stefano, nato a Pisa (PI) il 05/01/1965, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità

di Presidente ed Amministratore Delegato, d'ora in poi indicata per brevità con l'espressione "Società";

- I Sig.ri:

- TACCINI Ennio, nato a Pisa (PI) il 04/09/1935, residente a Pisa, Via P. Moriconi n. 71/A, località Marina di Pisa, C.F. TCC NNE 35P04 G702G;
- TACCINI Sauro, nato a Montopoli in Val D'Arno (PI) il 15/04/1945, residente a Pisa, Via Ordine di S. Stefano n. 126, località Marina di Pisa, C.F. TCC SRA 45D15 F686V;
- GIARI Paolo, nato a Livorno (LI) il 15/02/1943, residente a Pisa, Via Giovanni Caboto n. 5, località Marina di Pisa, C.F. GRI PLA 43P15 E625A;

i quali intervengono al presente atto in qualità di titolari della concessione demaniale marittima n. 86/2004, relativa ad un'area posta in località Marina di Pisa, sulla riva del Fiume Arno;

- I Sig.ri:

- BINI Stefano, nato a Baden (Svizzera) il 08/10/1954, residente a San Marcello Pisatoiese (PT), Via G. Matteotti n. 319, C.F. BNI SFN 54R08 Z133Z, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del sig. BINI Ario, nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 10/12/1927, residente a San Marcello Pisatoiese (PT), Via G. Matteotti n. 319, località Bardalone, C.F. BNI RAI 27T10 H980T, come risulta dalla delega, depositata in atti d'ufficio;
- BINI ANDREA, nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 04/07/1955, residente a San Marcello Pisatoiese (PT), Via della Repubblica n. 1524/a, C.F. BNI NDR 55L04 H980H, il quale interviene al presente atto in qualità di unico erede del Sig. BINI Ademondo, deceduto in data 28/02/2009, così come risulta dalla dichiarazione di successione, depositata in atti d'ufficio;

- PUPILLI Franca, nata a San Marcello Pistoiese (PT) il 21/01/1947, residente a San Marcello Pisatoiese (PT), Via dei Baroni n.13, C.F. PPL FNC 47A61 H980F, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Sig.ra FINI Ada, nata a San Marcello Pistoiese (PT) il 19/12/1913, residente a San Marcello Pisatoiese (PT), Via dei Baroni n.13, C.F. FNI DAA 13T57 H980Z, nella qualità di procuratore generale, giusta procura ai rogiti Notaio Russo, rep. 54009 del 29/09/1999, depositata in atti d'ufficio;

i quali intervengono al presente atto in qualità di titolari della concessione demaniale marittima n. 44/2003, relativa ad un'area posta in località Marina di Pisa, sulla sponda sinistra del Fiume Arno;

- Il Sig. SBRANA Alessandro, nato a Pisa (PI) il 18/08/1935, residente a San Giuliano Terme, Via Santi Vecchi n. 1, località Agnano, C.F. SBRLSN35L16G702N, il quale interviene al presente atto in qualità di titolare della concessione demaniale marittima 38/2006, relativa ad un'area posta in località Marina di Pisa, sponda sinistra del Fiume Arno;

I Signori suddetti vengono d'ora in poi indicati, per brevità, con l'espressione "ex concessionari".

Premesso che:

- dal 1 gennaio 2001 sono stati conferiti ai Comuni i compiti e le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo, con esclusione dei porti e delle aree di interesse nazionale individuate con DPCM 21.12.1995;

- con nota del Ministero delle Infrastrutture Ramo Trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno del 9 luglio 2008, prot. n. 23774, sono state trasmesse all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pisa, per l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti la gestione delle concessioni demaniali marittime nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, le concessioni ricadenti nel Comune di Pisa, località Marina di Pisa, lungo le sponde del Fiume Arno, di cui al punto 05 dell'Elenco allegato al DPCM 21.12.1995;

- dagli atti trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture Ramo Trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno risulta che:

- i Sigg. LOGLI Ira, TACCINI Glauco, TACCINI Ennio, TACCINI Sauro e GIARI Paolo risultano titolari della concessione demaniale marittima n. 86/2004, con validità dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, relativa ad un'area posta in località Marina di Pisa, sulla riva del Fiume Arno, della superficie di mq 91, allo scopo di mantenere una bilancia da pesca un casotto con terrazza e pontile;

- i Sig.ri FINI Ada, BINI Ario, BINI Edmondo, BORSI Gino e GARGINI Sergio risultano titolari della concessione demaniale marittima n. 44/2003, con validità dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007, relativa ad un'area posta in località Marina di Pisa, sulla sponda sinistra del Fiume Arno, della superficie di mq 128,12, allo scopo di mantenervi una bilancia da pesca con piattaforma, casotto, scala, terrazza e pontile;

- il Sig. Alessandro SBRANA risulta titolare della concessione demaniale marittima n. 38/2006, con validità dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009, relativa ad un'area posta in località Marina di Pisa, sponda sinistra del Fiume Arno, della superficie di mq 36, allo scopo di mantenere una bilancia da pesca con piattaforma e casotto;

- il progetto definitivo del Porto Turistico di Marina di Pisa, presentato dalla Soc. Borello S.p.A., dante causa della società "BOCCADARNO PORTO DI PISA S.p.A.", in data 30 giugno 2006 è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi, convocata in data 3 agosto 2006 e conclusasi con esito favorevole nella riunione del 26 giugno 2007;

- la conclusione favorevole dell'iter di approvazione del progetto, avvenuta secondo i disposti del D.P.R. del 2.12.1997 n. 509 "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1995 n. 59" prevede il rilascio della concessione demaniale marittima dell'area interessata dal porto;
- la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno ha espresso parere favorevole al progetto definitivo del Porto Turistico a condizione che le attuali strutture per la pesca (retoni) debbano essere preservate mantenendone l'originaria tipologia, in quanto elementi rilevanti dal punto di vista storico e paesaggistico, conservandone la loro posizione attuale e provvedendo al loro restauro;
- la Conferenza dei Servizi ha altresì concordato che sarebbe auspicabile che le prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza per il mantenimento dei retoni siano finalizzate oltre che al loro mantenimento come memoria storica e testimonianza dell'attività dell'uomo anche come possibilità di prevedere una fruizione pubblica delle bilance da pesca, consentendone l'accesso per scopi didattici e naturalistici, anche su iniziativa e organizzazione dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
- in conseguenza del preminente interesse pubblico alla realizzazione del Porto Turistico di Marina di Pisa e del parere vincolante della Sovrintendenza, il Comune di Pisa ha avviato la procedura di revoca delle concessioni demaniali marittime suddette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice della Navigazione, dell'art. 26 del Regolamento del Codice della Navigazione, e dell'art. 13 del Regolamento comunale di gestione del demanio marittimo;
- tale procedura prevede che le aree debbano essere riconsegnate nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, in considerazione della sopracitata prescrizione vincolante della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno relativa al mantenimento delle strutture adibite alla pesca ai fini di un loro restauro e conservazione in quanto manufatti che testimoniano un sistema di pesca e quindi un'attività dell'uomo di cui si vuole conservare la memoria;
- di contro il Comune di Pisa, ha interesse ad evitare il contenzioso con i concessionari di dette aree in considerazione sia dell'alea tipica del giudizio, sia delle spese legali che potrebbero essere sostenute;
- l'art. 11 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, prevede tra l'altro che l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

Considerato che:

- con comunicazioni prot. n. 31237, n. 31231 e n.31212 del 18.08.2008 è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca delle suddette concessioni relative alle bilance da pesca;
- a seguito di comunicazione in ottemperanza ai disposti della legge L. 241/90 sono pervenute entro i termini previsti le osservazioni dei suddetti concessionari i quali dichiarano di non voler perdere i diritti acquisiti con la propria concessione demaniale, ne chiedono eventualmente solo la "sospensione", per tutto il periodo necessario alla realizzazione del Porto Turistico e si rendono comunque disponibili ad un confronto con l'Amministrazione per valutare eventuali possibilità di essere coinvolti nella gestione pubblica dei retoni;
- si sono svolti incontri con i concessionari e la Società, per giungere alla definizione dei contenuti dell'accordo;

- da una valutazione tecnica delle strutture di cui trattasi è emerso, con parerei unanimi espressi dalle parti che intervengono, oltre al Comune, nel presente atto, che non risulta possibile mantenere i suddetti manufatti in loco durante i lavori di realizzazione del porto e che pertanto si rende necessario il loro smontaggio e rimontaggio, con eventuale sostituzione dei materiali non riutilizzabili;

- per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere portuali le strutture dei retoni dovranno essere rimosse e potranno essere ricollocate successivamente al collaudo delle strutture del porto.

Tutto ciò permesso e considerato, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2 – Obblighi della Società

La BOCCADARNO PORTO DI PISA S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga irrevocabilmente a:

- 2.1 provvedere a propria cura e spese allo smontaggio delle strutture di cui alle concessioni citate in premessa ed al loro stoccaggio in luogo idoneo ai fini della conservazione delle stesse, secondo le indicazioni dei rispettivi ex concessionari;
- 2.2 provvedere a propria cura e spese alla progettazione delle “nuove” strutture adibite alla pesca, concordando con gli Enti preposti e con gli ex concessionari le caratteristiche tipologiche e costruttive dei nuovi manufatti, che dovranno avere una superficie complessiva di 60 mq, di cui 20 mq occupata con strutture coperte e i rimanenti 40 mq adibiti a terrazza scoperta, in ogni caso sempre nel rispetto delle normative vigenti. La Società assume inoltre l'onere di realizzare le predisposizioni necessarie per gli allacciamenti ai pubblici servizi. La Società assicura altresì la necessaria collaborazione per la predisposizione degli ancoraggi delle nuove strutture alla realizzando scogliera.
- 2.3 riconsegnare, dopo l'ultimazione ed il collaudo dei lavori di realizzazione delle opere portuali poste lungo la sponda dell'Arno, della durata prevista di 3 anni, le strutture in precedenza smontate e conservate, nonché le aree demaniali necessarie alla loro ricostruzione ai fini della loro gestione a norma dell'art. 45bis del Codice della Navigazione. Detta gestione, la cui durata è concordata tra le parti in anni venti decorrenti dalla consegna delle aree, avverrà a carattere totalmente gratuito per tutto il periodo della sua durata.

ART. 3 – Obblighi degli ex concessionari

- 3.1 Gli ex concessionari accettano gli effetti dei provvedimenti di revoca delle concessioni demaniali marittime relative alla bilance da pesca, rinunciando a presentare ricorso in opposizione ai suddetti provvedimenti, nonché ad ogni altra ed eventuale pretesa circa gli impianti in parola.
- 3.2 Gli ex concessionari riconsegneranno le aree demaniali marittime in concessione, nei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di revoca, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, in considerazione della sopracitata prescrizione vincolante della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno.
- 3.3 Gli ex concessionari si assumono sin d'ora l'impegno a realizzare, a propria cura e spese, le “nuove” strutture, in conformità del progetto, entro 18 mesi dalla consegna delle aree, del progetto approvato e del pagamento di eventuali oneri amministrativi da parte della Società. Il mancato completamento dei

lavori costituirà automatica rinuncia alla gestione, senza che il Comune o la Società possano avvalersi della facoltà di richiedere eventuali danni ai soggetti rinunciatari. La verifica circa il completamento dei lavori verrà effettuata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pisa.

3.4 Gli ex concessionari si impegnano una volta terminati i lavori e ricevuti i manufatti in consegna per la gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione:

- a gestire le strutture ed i manufatti mantenendone inalterate le caratteristiche tipologiche e funzionali e assumendo direttamente ogni onere e responsabilità di gestione;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché alle utenze necessarie;
- a garantire la fruizione pubblica dei manufatti stessi, consentendone l'accesso per scopi didattici e naturalistici, anche su iniziativa e organizzazione dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in modo tale da garantire in ogni momento dell'anno la disponibilità di almeno una struttura.

Le modalità definitive relative alla fruizione pubblica delle strutture sarà stabilita in apposito disciplinare da sottoscrivere tra Comune e gestori, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla gestione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione.

3.5 La gestione delle strutture suddette dovrà essere esercitata direttamente dagli ex concessionari. In caso di successione mortis causa potranno subentrare nella gestione i rispettivi eredi. Rimane in ogni caso preclusa la possibilità di cessione o subentro nella gestione e di conferimento di tale gestione in qualsiasi forma di società.

3.6 E' data facoltà agli ex concessionari di rinunciare alla gestione delle strutture, trascorsi almeno cinque anni dall'inizio della gestione. In questo caso, previa riconsegna delle strutture libere da persone e cose alla Società "BOCCADARNO PORTO DI PISA S.p.A.", quest'ultima corrisponderà agli ex concessionari un indennizzo per il periodo di gestione non maturato pari a € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni anno.

ART. 4 – Impegni del Comune di Pisa

- 4.1 Il Comune di Pisa definirà i procedimenti di revoca in corso.
- 4.2 L'Amministrazione comunale si impegna a prevedere nell'atto di concessione demaniale del porto la possibilità di noleggiare ad ore le barche da pesca, nel rispetto delle normative vigenti.
- 4.3 Il Comune di Pisa provvederà al monitoraggio sul rispetto degli impegni concordati e sottoscritti nel presente atto.
- 4.4 L'Amministrazione comunale si riserva di promuovere eventuali modifiche al presente accordo, previa intesa con gli interessati, qualora ciò dovesse risultare nel prosieguo necessario per la tutela di un interesse pubblico o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse connesse agli obiettivi e contenuti dell'accordo stesso.

ART. 5 - Validità dell'accordo

Il presente accordo è disciplinato dall'art. 11 della legge 241/1990 e rimarrà valido ed efficace per tutto il periodo della gestione delle strutture dei retoni da pesca.

Il Comune, in base a dette disposizioni di legge, si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in caso di grave inadempienza delle parti private in ordine agli obblighi assunti con l'accordo stesso.

ART. 6 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art 11 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 7 - Controversie

La risoluzione di tutte le controversie relative al presente accordo è attribuita in via esclusiva alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a norma dell'art. 5 punto 2) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Del che si è redatta la presente scrittura che consta di fasciate 12 che, previa lettura viene sottoscritta da tutte le parti, come sopra rappresentate ed intervenute, in segno di accettazione e conferma.

"Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art.20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.